

Imbriani. Sicuro.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ebbene, la Camera ricorderà che fu votata una legge nel 1894, la quale limitava a 50 centesimi la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati.

Ora, siccome questa limitazione veniva a diminuire la rendita del Comune, il Comune ha fatto subito un nuovo contratto colla Congregazione di carità, e fu allora stabilito che tutto il debito verso la Congregazione di carità, meno 4,000 lire, sarebbe pagato non con centesimi addizionali, ma con un canone intero che il Demanio doveva al Comune.

Imbriani. Oltre i centesimi addizionali. Non ne sapete niente. (*Rumori*).

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Grazie tante!

Imbriani. Confessate almeno che avete violato la legge.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non è vero.

Imbriani. È verissimo. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Imbriani, non si può andare avanti così.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Verzillo, per fatto personale.

Verzillo. Io ringrazio l'onorevole Imbriani di avere esclusa ogni mia responsabilità nel fatto sul quale ha interrogato il Governo, e d'avermi così tolto ogni motivo di fatto personale.

Non posso astenermi però dal dire che io ho cessato d'esser presidente di quella Congregazione di carità fin dal settembre 1892, mentre il prestito fu fatto nell'agosto 1894.

Devo pur dire, in omaggio alla verità, che sono stato rieleto 15 giorni or sono, ma giacchè l'esser presidente di quella Congregazione può recare di questi fastidi, son deciso di non accettare la carica.

Ma, prescindendo da ciò, quel mutuo fu un bene per il Comune e per la Congregazione di carità: per il Comune chè altrimenti avrebbe dovuto sottostare all'usura. Nel 1894, infatti, chiusi gli sportelli della Cassa dei depositi e prestiti, non gli sarebbe stato possibile contrarre un prestito che al tasso del 12 per cento. Fu utile poi anche alla Congregazione, perchè ha aumentato le sue entrate, se non il patrimonio, come ha detto l'onorevole Galli; avendo per esso realizzato non l'interesse del 4, ma quello del 6 per cento.

Imbriani. Ma fu illegale. (*Rumori*).

Verzillo. L'onorevole Imbriani non deve ritenere di essere infallibile nell'interpretazione delle leggi. Tutti siamo fallibili, onorevole Imbriani. L'articolo 28, si assicuri, si presta bene ad una diversa interpretazione, ed il Consiglio di Stato ha espresso varie volte un'opinione precisamente opposta alla sua. (*Interruzioni — Rumori*) Anzi, bisogna ricordarsi dei voti fatti in due Congressi per la abolizione dell'articolo 28.

Presidente. Questo non è fatto personale.

Verzillo. Ho finito. Non insisto nella questione legale. Noto solamente che le quote di sconto e gl'interessi furono puntualmente pagati, e assicuro la Camera che quel prestito fu un bene per la città di Capua.

Imbriani. Ma fu violata la legge! (*Vivi rumori — L'onorevole Imbriani continua a parlare ad alta voce*).

Presidente. Onorevole Imbriani, faccia silenzio! La richiamo all'ordine. Ella manca di rispetto all'Assemblea.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito gli onorevoli Grandi, Saporito e Randaccio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

Grandi. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, due relazioni, una sul disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 7,000,000 sul capitolo n. 41, *Contributo dello Stato per le spese militari d' Africa*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1895-96; » e l'altra sul disegno di legge: « Approvazione dell' eccedenza d'impegni per la somma di lire 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32, *Contributo dello Stato per le spese d' Africa*, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95. »

Saporito. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, tre relazioni; l'una sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione dell'amministrazione del Fondo per il culto, e di quello del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio 1894-95, risultanti dai rispettivi rendiconti dell'esercizio